

<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b> <b>SEDUTA N. 18/2017 del 28 Settembre 2017</b>
---

Il giorno giovedì 28 settembre 2017, alle ore 11:30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Primo Mauri.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

**Primo Mauri**  
**Mirella Costanza**  
**Michele Perla**

**Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere**

Componenti presenti: 3

Componenti assenti: 2

<b>DELIBERAZIONE N. 77</b>	<b>Ricognizione Certificazione partecipate</b>
----------------------------	--

Il Direttore relaziona in merito alla scadenza del prossimo 30 settembre sull' adempimento dovuto dalle Aziende Speciali in merito alla ricognizione sulle partecipate

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. I) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, le Amministrazioni pubbliche devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalle stesse possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- visto il contrasto normativo tra la lettera a) e la lettera g) del comma 1 dell'art.2 del predetto D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in ordine alla concreta individuazione dei "soggetti attivi" che devono effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni di cui al predetto art. 24 ovvero che:
  1. secondo la lettera a) sono soggetti attivi tenute all'adempimento anche le Aziende Speciali essendo esse enti pubblici economici di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, le quali procederanno in modo autonomo alla ricognizione delle proprie partecipazioni, partecipazioni che per il comune sono di carattere "indiretto";
  2. secondo la lettera g) soggetto attivo è il Comune, il quale deve effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute indirettamente tramite le proprie Aziende Speciali, essendo le stesse considerate quali "partecipazioni indirette" trattandosi di partecipazioni detenute da una amministrazione pubblica tramite un altro organismo soggetto a controllo da parte della stessa amministrazione pubblica, quale appunto l'Azienda Speciale;

- tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
  2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
  3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
    - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
    - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Amministrazione Pubblica non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;
- visto l'esito della ricognizione effettuata dalla quale non risulta alcuna detenzione di partecipazione

### **DELIBERA**

- 1) di accertare che Sercop Azienda Servizi Comunali alla data del 23 settembre 2016 non possiede alcuna partecipazione;
- 2) di disporre che la presente deliberazione:
  - sia trasmessa ai Comuni soci;
  - sia pubblicata sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Enti controllati" – "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- 3) di dare atto:
  - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
  - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo ed alla struttura di cui all'art.15 come individuata dall'art.1 del DM 16 maggio 2017 nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro